

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 79 DEL 28/12/2023

OGGETTO: Rinnovo licenza software SupRemo fornito da Nanosystems S.r.l.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale.

Considerato che saranno rinnovati gli accordi individuali per l'espletamento del lavoro agile dal 01/01/2024.

Considerato che Unioncamere Toscana si è dotata di apposito software "SupRemo" per consentire ai singoli dipendenti il collegamento da remoto alla propria postazione di lavoro, fornito da Nanosystems S.r.l..

Considerato che la licenza per il software "SupRemo" fornito da Nanosystems S.r.l. è prossima alla scadenza.

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della licenza per l'utilizzo del suddetto software.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Viste in particolare le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023:

- art. 1 (principio del risultato) e art. 2 (principio della fiducia);
- art. 10 (principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione);
- art. 14, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- art. 20, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale "Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
- art. 50, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 14;

- artt. 94 e ss., che disciplinano le ipotesi di esclusione.

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale l'amministrazione procede mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Visti l'art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l'art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Verificata l'inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999.

Considerato che il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è inferiore alla soglia di € 140.000,00 ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023.

Considerato che per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, l'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 consente l'affidamento diretto.

Considerato che, trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore a € 5.000,00, non vi è l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 450 Legge n. 296/2006.

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Vista l'offerta della Nanosystems S.r.l. per il rinnovo della licenza, agli atti.

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa in ordine alla insussistenza di cause di esclusione.

Ritenuto di acquistare da Nanosystems S.r.l. il rinnovo della licenza per il software tipo SupRemo, al prezzo di € 59,00 + I.V.A. per n. 3 connessioni simultanee per consentire ai dipendenti il collegamento da remoto alla propria postazione di lavoro.

Visto l'art. 3, comma 5, L. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-



1-2017 n. 1 recante “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”.

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell’ANAC.

Atteso che, in data 28/12/2023, l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z633DFD448.

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.

DETERMINA

- 1) Di procedere all’acquisto del rinnovo della licenza per l’utilizzo del software “SupRemo” offerto da Nanosystems S.r.l., al prezzo di € 59,00 + I.V.A. per n. 3 connessioni simultanee;
- 2) Di prevedere nel budget 2024 le risorse necessarie per il servizio in oggetto, da addebitare sul codice budget 01.325074 “Costi connettività e servizi informatici” dell’esercizio di bilancio 2024;
- 3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Gennari

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*